



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Casi pratici di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi: criticità e possibili soluzioni

Sandro Botticelli
Commissione Diritto Tributario
Imposte Dirette

23 marzo 2018, corso Europa 11 – Milano



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Criteri generali di rilevazione

- 1) CHI DEVE DICHIARARE
 - 2) COSA SI DEVE DICHIARARE
 - 3) COME SI DEVE DICHIARARE
 - 4) QUANDO SI DEVE DICHIARARE
 - 5) COLLEGAMENTO CON I QUADRI DI REDDITO
-

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE

Mod. N.

--	--

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
							,00	,00			
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFAE)		IVAFAE		Mesi (IME)				
	9	10	11	12	13						
		,00			,00			,00			
RW1	Credito d'imposta		IVAFAE dovuta		Detrazioni		IME dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
	14	15	16	17	18	19	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		,00	,00	,00	,00						
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari							
	21	22	23	24					<input type="checkbox"/>		
							,00	,00			
RW2	9	10	11	12	13						
		,00		,00	,00		,00	,00			
	14	15	16	17	18	19	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		,00	,00	,00	,00						
	21	22	23	24					<input type="checkbox"/>		
							,00	,00			
	9	10	11	12	13						
		,00		,00	,00		,00	,00			

Il monitoraggio dei beni e attività finanziarie possedute all'estero è un procedimento complesso che parte dalla compilazione del quadro RW ma non si esaurisce in tale adempimento : occorre anche procedere alla compilazione dei quadri di reddito ed al pagamento delle imposte sui redditi e di IVIE e IVAFE, imposte patrimoniali che vengono liquidate con la compilazione del quadro RW, coerentemente con le finalità della normativa sul monitoraggio .

Dal periodo di imposta 2016 il collegamento con le imposte sui redditi si attua con l'indicazione di appositi codici nella colonna 18 del quadro RW , prima riservata alla segnalazione della fruttuosità o meno del bene indicato.

Di seguito per le tipologie di attività esaminate viene fornita:

- la modalità di rilevazione nel quadro RW sino al 31 12 2012 e dal 1 gennaio 2013
- i redditi di capitale e/o i redditi diversi che possono esser prodotti e i quadri di reddito da utilizzare per dichiararli
- IVIE /IVAFA eventualmente dovute.

CRITERI GENERALI sino a 31 12 2012

Sino al 31 12 2012 andavano compilate le tre sezioni del quadro RW.

Mentre la prima e la terza sezione non richiedono più ad oggi un'analisi specifica in quanto sono state eliminate con la "riforma" del 2013 e quindi non sono più sanzionabili per il principio del favor rei, la compilazione della seconda sezione resta di attualità per gli accertamenti, i ravvedimenti e la sua "ricostruzione" nell'istanza per l'ammissione alla procedura di Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure) di cui all'art. 5 quater del D L 167/1990, introdotto con la legge 15 12 2014 n. 186 e prorogata con art. 7 del D L 193/2016.

Come valorizzare le attività sino al periodo di imposta 2012

- sino al 31 12 2012 le attività andavano rilevate al costo storico. (Circ 45/2010 pag 24 con gli approfondimenti ivi riportati). Unica eccezione, ai sensi del DPR 600/1973 art 26-quinquies comma 3 si ha per le quote dei Fondi comuni di investimento, il cui criterio di rilevazione è il Costo Medio Ponderato.

I cambi erano stabiliti da un Provvedimento annuale specifico per il quadro RW

Quando dichiarare sino al 31 12 2012

- sino al 31 12 2012 andavano rilevate le attività nel loro ammontare al 31 12 di ogni anno, movimentate nell'anno con il criterio LIFO (art 67 comma 1-bis TUIR); come norma agevolativa era previsto l'esonero dalla compilazione del quadro RW per attività in carico al 31 12 per un importo complessivamente inferiore o uguale a 10.000 euro (o 12.500 euro sino al 2006);

~~In caso di attività cointestate si indicava il valore della rispettiva quota di proprietà~~

da 31 12 2013

Come valorizzare le attività dal 31 12 2013

Dal 31 12 2013 le attività vanno rilevate con i criteri IVIE/IVAFE , anche se non dovute (Circ 38/2013 pag 39 e segg.) . Queste nuove disposizioni per la compilazione del quadro RW comportano rilevanti problemi applicativi , in quanto si vogliono far coincidere due adempimenti che rispondono a logiche differenti, cioè da un lato il monitoraggio delle attività detenute all'estero dai contribuenti italiani (Quadro RW) e dall'altro lato il pagamento di imposte patrimoniali su tali attività detenute all'estero, per coerenza e uniformità con le imposte istituite sugli stessi beni detenuti in Italia, e cioè IMU e "Bollo Monti" (cfr. Circ 28/2012 pag. 3) I cambi da utilizzare sono i cambi medi mensili rilevati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Quando rilevare le attività dal 31 12 2013

Le attività vanno rilevate

- in base al periodo di possesso - anche per un solo giorno nel corso dell'anno, -> definire la durata minima , se va considerata anche quella inferiore al giorno oppure no
- in caso di attività cointestate si indica la % di possesso e l'intero valore dell'attività, indicando nelle colonne apposite i codici fiscali degli altri cointestatari.

- per qualunque importo, fermo restando l'esonero unicamente per i conti correnti di valore massimo complessivo inferiore ai 10.000 euro per il 2014, elevato a 15.000 dal 2015.

- per ogni movimento : infatti la rilevazione in base al periodo di possesso comporta la compilazione di più righe del quadro RW in caso di acquisti e vendite infraannuali della medesima attività o di attività differenti, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 1 del 15 febbraio 2013, secondo la quale "il modello RW è predisposto per l'indicazione analitica delle attività finanziarie , pertanto per ciascuna attività devono essere compilati più righe qualora nel corso dell'anno siano variati la quota o il periodo di possesso ".

La posizione dell'Agenzia sembra evolversi in un senso più favorevole al contribuente in UNICO 2015 per l'anno 2014, e in Unico 2016 per l'anno 2015: accogliendo almeno in parte le richieste di semplificazione avanzate dagli operatori, le istruzioni affermano che "in presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici "investimento" e "Stato Estero". Dal periodo di imposta 2016 viene istituito un nuovo Codice Investimento all'estero , il 20, per la rilevazione di un intero Dossier Titoli

La mole di Leggi, Circolari e Risoluzioni riportate nelle slide seguenti dimostra come la normativa sul monitoraggio fiscale si sia sviluppata dal 1990 con interventi dettati da necessità del momento (scudi fiscali, rilievi della Commissione UE, Voluntary,) senza giungere ad una formulazione organica

Normativa

- D L 167/1990 conv. in Legge 227/1990 e succ modif.
- D Legislativo 461/1997
- D L 350/2001 conv. in Legge 409/2001
- D L 78/2009 conv. in Legge 102/2009 art 13-bis
- D L 194/2009 art 1 c.3 (e D L 223/2006 art.37 c 25)
- D L 13 agosto 2011 n. 138 (Manovra Ferragosto)
- D L 6 dicembre 2011 n. 201 (Salva Italia)
- D L 2 marzo 2012 n. 16 (Semplificazioni)
- Legge 6 agosto 2013 n.97 art. 9 (Legge Europea)
- Legge 50/2014 art.1, conv. D Legge 4/2014
- Legge 186/2014 art. 2
- Articolo 7-quater, comma 23, del D.L. n. 193/2016
- Legge 97/2017 conv. D Legge 50 /2017

Circolari e risoluzioni

- Istruzioni al quadro RW dall'anno 1991 all'anno 2016
- Circolare 165/1998
- Circolare 98/E del 2000 par. 9.2
- Circ. 60/2001 par 1
- Circolare 6/E del 2002
- Circolare 9/2002 (punti 1.11 e seguenti)
- Circolare 54/2002 punto 14
- Risoluzione 142/2008
- Risoluzione 72/2009
- Circolare 43/2009
- Circolare 48/2009
- Circolare 49/2009
- Circolari 3-6-11-12/2010

- Circolare 45/2010
- Risoluzione 61/2011
- Risoluzione 23/2012
- Circolare 1/ 2013, risposta 12
- Circolare 12/ 2013, Cap. V
- Circolare 38/2013
- Circolare 10/2014 da pag.29
- Circolare 10 /2015
- Circolare 27/2015
- Circolare 12/2016
- Risoluzione 73/2014
- Risoluzione 77/2016

Consulenza Giuridica prot.904-116059/2014 Direzione Regionale della Lombardia



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

RILEVAZIONE BENI IMMOBILI POSSEDUTI ALL'ESTERO

Il valore dell'immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.

Qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio l'usufrutto) non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l'immobile è situato. Per gli immobili in successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato come sopra determinato.

Regola particolare: immobili in UE o SEE Il valore da utilizzare al fine della determinazione dell'imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali.

In realtà, vi sono pochi paesi , quali Olanda, Lussemburgo, Spagna in cui vi è una tassazione su base forfettaria di un reddito figurativo (simile alle nostre rendite catastali) in forza del possesso dell'immobile, anche se non locato. Nella maggioranza degli altri paesi U E , es. Francia, Regno Unito, Austria, la tassazione avviene sul reddito effettivamente percepito, da locazione, mentre non vi è alcuna tassazione sul semplice possesso dell'immobile. In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Tuttavia, per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l'immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di rivalutazione analoghi a quelli della legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell'IVIE il valore dell'immobile che risulta dall'applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell'IMU (cfr. tabella 2 allegata alla Circ. 28/2012).

In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. È importante sottolineare che in questa ipotesi, quindi al di fuori della esistenza di una rendita catastale, il metodo del Reddito medio Ordinario è un'opzione, se più conveniente rispetto al costo storico o al valore di mercato, se il costo storico non è disponibile.

Per gli immobili situati al di fuori di UE e SEE, ai fini IVIE vale sempre il criterio del costo o, in mancanza, del valore di mercato.

Codice individuazione bene colonna 3 : 15

Sino al 2012: Costo acquisto più oneri accessori convertito in € secondo il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto, come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio (Risoluzione 77/E 2016) , oppure costo di acquisto del donante in caso di donazione oppure valore indicato in successione . In assenza di questi elementi -> valore normale, meglio se con perizia.

Dal 2013 in poi, stesso valore utilizzato per il calcolo dell'IVIE convertito in € secondo il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto -> codici colonna 6 possono essere 4 5 o 6 , a seconda del criterio utilizzato

Per abitazione principale detenuta all'estero, il valore dell'immobile deve essere indicato nel quadro RW anche se il valore dell'immobile determinato con i criteri IVIE è inferiore a € 26.381, corrispondente all'importo della franchigia IVIE su abitazione principale.

Da tener presente che sino al 2012 si indicava nuda proprietà e usufrutto nel quadro RW e gli eventuali redditi nel quadro RL; dal 2013 si indica usufrutto in RW sia per assolvere l'obbligo di monitoraggio che per pagare IVIE e si indica la nuda proprietà solo per RW.

Ai fini della compilazione dei quadri di reddito , ricordo che i redditi degli immobili all'estero, sia da locazione che da cessione entro cinque anni dall'acquisto, sono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, c. 1, lettere e) e f), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per la loro determinazione bisogna fare riferimento all'art 70, comma 2 del medesimo TUIR. E' utile distinguere 4 casi

- A) No imposizione nello stato estero e nessun reddito percepito -> solo RW con IVIE
- B) Imposizione su redditi figurativi nello stato estero ma nessun reddito effettivo -> solo RW con IVIE per alternanza con IRPEF
- C) Redditi percepiti nello stato estero e ivi tassati : se il reddito è tassato anche nel paese estero bisogna dichiarare in Italia l'ammontare netto secondo la valutazione effettuata nello stato estero ,per il periodo di imposta che scade entro il periodo di imposta italiano. Ricordo che per le imposte pagate all'estero il contribuente ha il diritto di usufruire del credito d'imposta secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR, indipendentemente dalle modalità di computo del reddito di fonte estera e deve richiederlo compilando il quadro CE (cfr. Istruzioni Redditi P Fisiche 2018, fascicolo 2 pag. 11). Da considerare la Risoluzione DRE Lombardia Prot. 12115 del 15/02/2010, per la quale il reddito degli immobili tassati all'estero va indicato al netto delle spese ivi sostenute.
- D) Redditi percepiti all'estero ma tassati solo in Italia : in questo caso il reddito viene tassato in Italia in misura pari all'importo complessivo percepito nel periodo d'imposta, al netto di una somma pari al 15% dei canoni percepiti a titolo di deduzione forfettaria delle spese (art. 70, c. 2, TUIR) e va indicato nel quadro RL rigo RL 12 colonna 2.

Attenzione: nel caso in cui l'immobile sia locato solo per una parte dell'anno le disposizioni dell' art. 70 del TUIR si applicano alla parte del periodo di imposta in cui verifica tale circostanza (cfr. Circ. n. 5/E dell'11/03/2013).

CASI PRATICI

1. Possesso di immobile in Svizzera, a disposizione

Fino al periodo di imposta 2011 andavano compilati

-Quadro RW sez. II, valore pari al costo di acquisto in CHF valorizzato ogni anno al cambio del provvedimento Direttore Agenzia Entrate

-Quadro RL rigo 12, valore imponibile ai fini dell'imposta sul reddito federale convertito al cambio di dicembre contenuto nel Provvedimento di accertamento dei cambi di dicembre del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

-Quadro RM sez. XV : valore costo acquisto con cambio RW, deducendo »Imposta sulla sostanza delle Persone Fisiche» e se prevista nel Cantone «Imposta Immobiliare» pagata

Dal periodo di imposta 2012, restano quadro RW e quadro RM sez XV-A e poi dal 2013 solo il quadro RW nel quale viene anche liquidata IVIE sul costo di acquisto o costruzione ,al cambio medio del mese di acquisto (R M 77/2016) che non varierà più , inserendo in colonna 6 il codice 4. In colonna 14 posso detrarre l'Imposta sulla Sostanza delle Persone fisiche e l'imposta Immobiliare, pagate nell'anno di riferimento (Circ 28/12 pag. 12)

Non si compila più il Quadro RL rigo 12 colonna 2 in forza dell'alternativa IVIE/IRPEF : cfr. Circolare 12 del 3 maggio 2013, ribadita da Circ. 13/2013 , in cui si afferma che non è dovuta IRPEF per gli immobili non locati per i quali è dovuta IVIE , ma andrà compilata nel rigo RL 12 la colonna 1, quale indicazione del reddito catastale svizzero, comunque non tassato

2. Possesso immobile in Francia non locato, a disposizione

In Francia non esistono redditi degli immobili determinati catastalmente Posso indicare in RW in alternativa e secondo la convenienza del cliente il valore dell'immobile

- al costo di acquisto o costruzione, o se questi non sono disponibili al valore di mercato, meglio se con perizia

- al valore ottenuto moltiplicando per 160 il valore locativo catastale /2 (come preso a base della Tax Fonciere)

Posso detrarre la Tax fonciere alla colonna 14, in quanto è un'imposta patrimoniale (Circ 28/2012 pag 27 Tabella 1)

Sul valore così determinato si calcola IVIE

Con riferimento alle imposte dirette non devo compilare il quadro RL rigo 12 colonna 1 perché, a mio parere, non vi è alcun reddito catastale all'estero e comunque per l'alternativa IVIE/IRPEF tale reddito non sarebbe tassato in Italia

Possesso immobile in Francia locato

l'immobile va indicato in RW al valore imponibile ai fini IVIE rilevato come sopra, mentre il reddito da locazione va indicato nel quadro RL rigo 12 colonna 2, (art. 70, co. 2, Tuir) anche se soggetto ad IVIE, in analogia col corrispondente trattamento dell'immobile locato in Italia; infatti in Italia se l'immobile è locato, paga IMU e viene tassato ai fini IRPEF. Bisogna dichiarare in Italia l'intero ammontare percepito, tenendo presente che per le imposte pagate all'estero il contribuente ha il diritto di usufruire del credito d'imposta secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR, (Istruzioni Redd 2018 pag 11 fascicolo 2) compilando il quadro CE, indipendentemente dalle modalità di computo del reddito di fonte estera. Da considerare per l'indicazione del reddito al rigo RL 12 colonna 2 la Risoluzione DRE Lombardia prot. 12115 del 15 02 2010, per la quale il reddito degli immobili tassati all'estero va indicato al netto delle spese ivi sostenute.

3. Possesso immobile a Londra

Anche nel Regno Unito non esistono redditi degli immobili determinati catastalmente. Posso indicare in alternativa e secondo la convenienza del cliente il valore dell'immobile

- al costo di acquisto o costruzione, o se questi non sono disponibili al valore di mercato, meglio se con perizia

- al valore ottenuto moltiplicando per 160 la Council Tax pagata nel 2017 (convertita in euro al cambio medio del mese di pagamento come stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate)

Non posso detrarre la Council Tax in quanto non è un'imposta patrimoniale

Per l'aspetto reddituale (immobile locato o a disposizione) valgono le stesse considerazioni per l'immobile in Francia con la precisazione della scadenza del periodo di imposta, in GB da aprile a marzo.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

RILEVAZIONE ALTRI BENI PATRIMONIALI POSSEDUTI ALL'ESTERO

ORO MONETATO o GREZZO

Codice individuazione bene : 10

RW sino 2012 : valore acquisto

RW da 2013 : consultando la Circolare 28 /2012 a pag. 23 si propende per il valore di acquisto -> colonna 6 codice 4

Redditi diversi

La determinazione della plusvalenza su cessione è stabilita dall'art 68 comma 7 lettera d) del TUIR, cioè prezzo di vendita meno costo di acquisto se documentato oppure 25% prezzo di vendita.

IVAFE

Da 2014 non dovuta ufficialmente: l'articolo 9 della Legge Europea 2013 bis (Legge 30/10/2014 n. 161, G.U. 10/11/2014) ha introdotto modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, per evitare l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria da parte dell'Unione Europea a seguito del Caso EU Pilot 5095/13/TAX U, che segnalava disparità tra l'applicazione del Bollo Monti per le attività detenute in Italia e dell'IVAFE per attività detenute all'estero.

In pratica dal periodo di imposta 2014 IVAFE si applica sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero e non più sulle attività finanziarie detenute all'estero e indicate nella Circolare 28/2012, pag. 19, tra cui l'oro.

In quanto contrastante con la normativa europea dal momento della sua istituzione , ritengo sia opportuno valutare se chiedere rimborso per quella pagata dal 2013 in quanto riscossa in contrasto con la normativa comunitaria.



OPERE D'ARTE E GIOIELLI

Codice individuazione bene : 17

RW sino 2012 : valore acquisto

RW da 2013 : consultando la Circolare 28 /2012 a pag. 23 si propende per il valore di acquisto. NB i criteri IVAFE valgono anche per valorizzare i beni non assoggettati a IVAFE -> colonna 6 codice 4

Redditi diversi

Per il 2017 continua a non essere considerato reddito diverso la cessione di un'opera d'arte effettuata da un collezionista privato, che non ponga in essere una attività di impresa avente come oggetto la vendita di opere d'arte. L'esistenza di una attività di impresa va valutata in base a elementi ben precisi : frequenza vendite, volume affari, posizione reddituale del soggetto,

Compilare colonna 18 codice 5

IVAFAE

Da sempre non dovuta -> barrare colonna 20



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

RILEVAZIONE OPERAZIONI IN TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI

Considerazione preliminare

In via preliminare (cfr. intervento della dr.ssa Calcò al convegno S.A.F. dell'8 febbraio 2017 , slide 60 e 61) bisogna chiarire se la società

- è estera ma fittizia -> no rilevazione, in quanto rilevo il bene sottostante
- è CFC -> rileva ai fini del reddito personale e va dichiarata nel quadro FC (si veda Istruzioni Redditi Persone Fisiche 2018, Fascicolo 3, pag. 88)
- è estera effettiva -> va in RW con eventuale indicazione del Titolare Effettivo

Azioni quotate RW

Codice individuazione bene : 2

RW sino 2012

Vanno indicate al costo di acquisto e per la giacenza al 31 12 di ogni anno, giacenza risultante da eventuali movimentazioni nell'anno secondo il metodo LIFO, convertito in € secondo il cambio di cui al provvedimento del Direttore Agenzia Entrate «Accertamento per l'anno XXXX del cambio in euro delle valute estere, previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167»;

RW da 2013

Vanno indicate per periodo di possesso e al valore di quotazione alla fine del periodo di possesso convertito in € al cambio indicato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir. In caso di vendite e acquisti nell'anno vanno compilati più righi di RW

- Colonna 6 codice 1

Azioni quotate : redditi diversi

Redditi diversi (Barrare colona 18 codice 3)

La negoziazione delle azioni comporta un reddito diverso ai sensi dell'art 67 TUIR comma 1 lettere c e c bis quantificato secondo i criteri previsti dall'art. 68 comma 6 del TUIR : costo di acquisto confrontato con il prezzo di cessione , da dichiarare nel quadro RT. In caso di cessioni parziali si devono considerare cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente (criterio LIFO), secondo quanto disposto dall'articolo 67, comma 1-bis, del TUIR. Nel caso in cui le operazioni di acquisto e vendita siano avvenute in valuta diversa dall'euro, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del TUIR, risulta necessario convertire in euro il costo di acquisto ed il prezzo di cessione in base al tasso di cambio corrente, rispettivamente, alla data dell'acquisto o di percezione del corrispettivo di cessione. In particolare

- Se le partecipazioni sono non qualificate ai sensi dell'art 67 comma 1 lett. c TUIR e non sono localizzate in un paese a fiscalità privilegiata

- le cessioni sino al 31 12 2011 sono tassate con imposta sostitutiva del 12,5% e indicate nella Sezione I del quadro RT, unitamente alle cessioni dall'1 01 2012 al 30 06 2014 che sono tassate con imposta sostitutiva del 20%

- le cessioni dall' 1 07 2014 sono tassate con imposta sostitutiva del 26% e vanno indicate nella Sezione II del quadro RT.

- Se le partecipazioni sono qualificate ai sensi del predetto art 67 , le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'anno (mentre le minus si possono riportare a compensazione delle plus conseguite nei successivi 4 anni) e vanno indicate nella sez. III del quadro RT .

Azioni quotate : redditi da capitale e IVAFE

Cedole (Barrare colona 18 codice 1 o 2)

Dividendi da partecipazioni non qualificate in quadro RM sez V rigo RM 12 codice H utili di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva , determinati secondo i criteri dei redditi di capitale, applicando il criterio di Cassa con aliquota 26% . Ritengo che l'imponibile sia quello al netto dell'eventuale ritenuta effettuata nel paese in cui il dividendo è stato erogato (cioè venga tassato il c d "netto frontiera" secondo la Circ. 26 del 16 giugno 2004 paragrafo 4.3).

Dividendi da partecipazioni qualificate in società non residenti in paesi a regime fiscale agevolato vanno dichiarati nel quadro RL sez. I rigo RL 1 , in base alle classificazioni previste nelle Istruzioni Fascicolo 2 Redditi P Fisiche 2018 , pag. 7, e concorrono al reddito complessivo del contribuente.

IVAFAE

Va pagata sul valore di quotazione in borsa alla fine del periodo di detenzione e in proporzione ai giorni di detenzione.

Azioni non quotate e altre partecipazioni: in RW

Codice individuazione bene : 2

RW sino 2012

Costo di acquisto , eventualmente rivalutato secondo le leggi di rivalutazione per le partecipazioni non quotate e la giacenza al 31 12 di ogni anno, giacenza risultante da eventuali movimentazioni nell'anno secondo il metodo LIFO

RW da 2013

Valore nominale rilevato alla fine del periodo di possesso, in mancanza del valore nominale, il valore di rimborso

In caso di acquisti e vendite vanno compilati più righi di RW.

- -> Colonna 6 codice 2 o 3

Azioni non quotate e altre partecipazioni : redditi e IVAFE

Per i redditi valgono le considerazioni fatte per le azioni quotate, sia per i redditi diversi che per i redditi da capitale

Consulenza giuridica prot. 904-3/2014 fornita il 16 ottobre 2014 dall'Agenzia delle Entrate , Direzione Regionale della Lombardia ,Settore Servizi e Consulenza, circa la differenza tra valore esposto in RW e valore utilizzato per il quadro RT. (il documento è riportato nel sito dell'Ordine di Milano, alla sezione Consulenze giuridiche)

IVAFAE

Va pagata sul valore nominale alla fine del periodo di detenzione sino al 2013;

dal 2014 , in forza delle modifiche alla normativa IVAFAE introdotte dall'art.9 legge Europea bis n 161/2014 alcuni esperti ritengono che i titoli partecipativi non quotati non rientrino nella categoria dei "prodotti finanziari" e non siano quindi da assoggettare ad IVAFAE, qualora non siano detenuti presso banche estere ; per completezza va ricordata anche la possibilità di chiedere il rimborso di IVAFAE pagata su tali attività per il 2013, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria.

Obbligazioni quotate e non : RW

Codice individuazione bene : 3

RW sino 2012

Costo di acquisto , e la giacenza al 31 12 di ogni anno, giacenza risultante da eventuali movimentazioni nell'anno secondo il metodo LIFO

RW da 2013

Per le obbligazioni quotate il valore di quotazione alla fine del periodo di possesso

Per le non quotate il valore nominale o in mancanza quello di rimborso
->Colonna 6 codice 1 oppure 2 oppure 3

Obbligazioni : redditi

REDDITI DA CAPITALE (Barrare colonna 18 codice 2)

Interessi sono considerati reddito da capitale, considerando i ratei in sede di acquisto e di vendita rispettivamente a decremento o incremento delle cedole incassate nell'anno.

Vanno rilevati nel quadro RM sezione V rigo RM 12 codice A (vedi Istruzioni Redditi PF 2018 Fascicolo 2 pag. 14 e Appendice pag . 50 e seguenti). Da tener presente che l'imposta sostitutiva dipende dalla categoria del titolo obbligazionario e che può essere stata trattenuta alla fonte dal soggetto emittente (ad esempio ciò avviene con gli enti pubblici italiani). La ritenuta è pari al 12,5% per interessi derivanti da titoli emessi da enti pubblici ed equiparati italiani e da Stati esteri inclusi nella White List. Per gli interessi derivanti da titoli emessi da enti e società private bisogna distinguere :

- Fino al 31 dicembre 2011 gli interessi emessi da enti e società private subivano una ritenuta del 27% ridotta al 12,50% per quelli con scadenza non inferiore a 18 mesi e a condizione che il tasso di rendimento effettivo non risultasse superiore:

- al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni e titoli similari quotati;

- al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per le obbligazioni e titoli similari non quotati (over the counter).

- da 1 1 2012 sino a 30 06 14 l'aliquota sugli interessi dei titoli emessi da enti e società private era unificata al 20%, senza ulteriori condizioni, (D. Lgs. 138/2012) e da 1 luglio 2014 veniva aumentata al 26%

- Va considerato il rateo di interesse maturato dalla data di acquisto.

REDDITI DIVERSI (Barrare colonna 18 codice 3)

Per la negoziazione / rimborso si fa riferimento costo di acquisto al cambio del giorno dell'operazione, al netto dei ratei di interesse, e aumentato di ogni onere inerente confrontato con valore di vendita o rimborso al cambio del giorno di vendita/rimborso e al netto dei ratei di interesse e degli oneri di vendita, sempre da dichiarare nel quadro RT sezione II.

IVA FE

Va pagata sul valore di mercato alla fine del periodo di detenzione per le obbligazioni quotate oppure sul valore nominale/ di rimborso per le non quotate, sempre in proporzione al periodo di possesso.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

RILEVAZIONE OPERAZIONI IN FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

RILEVAZIONE DOSSIER COMPLESSI

Codice individuazione beni : 20 (da periodo di imposta 2016, prima 14)

Sono posizioni finanziarie intestate ad uno o più soggetti, formati da conti correnti in valuta o in euro e conti titoli comprendenti azioni, obbligazioni e Fondi Comuni

La Circ. 38/2013 non affrontava con esempi pratici le modalità di rilevazione sul quadro RW delle movimentazioni complesse proprie di tali Dossier, con una pluralità di acquisti e vendite nell'anno; unica indicazione pratica era data dalla Circ. 1 del 15 febbraio 2013 pag. 27, che chiedeva di compilare una riga per ognuna delle movimentazioni, pagando IVAFE in ragione dei giorni intercorsi, complicando notevolmente la vita ai contribuenti in regime dichiarativo, tanto più che dal 2013 tutto ciò andava fatto anche per importi modesti, visto che non c'era più un limite minimo alla rilevazione nel quadro RW. In UNICO 2015 per l'anno 2014, e in Unico 2016 per l'anno 2015, l'Agenzia delle Entrate almeno in parte accoglie le richieste di semplificazione avanzate dagli operatori: infatti, le istruzioni affermano che "in presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici "investimento" e "Stato Estero". In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività rapportati alla relativa consistenza, nonché l'IVAFA complessiva dovuta per il gruppo di attività. La predetta compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire o trasmettere, su richiesta all'Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie"(2 Fascicolo Redditi PF 2017 Istruzioni a pag. 36).

Viene così eliminata almeno la necessità di compilare un rigo del quadro RW per ogni singola attività detenuta, indicandone i giorni di possesso, ed il prospetto richiesto dall’Agenzia con il dettaglio dei conteggi può integrarsi con quello di dettaglio delle operazioni in titoli richiesto nel quadro RT. Un’ulteriore semplificazione è contenuta nella risposta ad un quesito di Telefisco ,ufficializzata nella Circolare 12/E dell’8 aprile 2016, pag. 52: in presenza di un Dossier titoli è consentito indicare in RW il valore iniziale e quello finale con riferimento al Dossier nel suo complesso, quindi compilando un unico rigo del quadro RW e indicando i giorni di detenzione corrispondenti al periodo di durata del dossier; tuttavia se vi sono variazioni in aumento dovute a nuovi apporti di capitale, dalla data di apporto decorre un nuovo periodo autonomo di rilevazione; viene indicato il codice 14 “ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA”, da utilizzare per le rilevazioni rinviando, per esigenze tecnico organizzative, l’individuazione di uno specifico codice al modello di dichiarazione per i redditi 2016; infatti a partire dalle istruzioni di Redditi Persone fisiche 2017 per la dichiarazione dei redditi 2016 e per quelle successive , viene introdotto tra i codici per compilare la colonna 3 (codici individuazione beni) il codice numero 20 “Conto Deposito titoli all’estero”

La Circolare ribadisce tuttavia che “per consentire l’attività di controllo, permane, comunque, l’onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/2013”. Resta quindi invariato l’obbligo di dichiarare i redditi provenienti dal Dossier; dal 2016 viene anche introdotta la colonna 18 per ribadire i legami tra il quadro RW e i quadri di reddito, e nel caso del Dossier il più delle volte andrà indicato il codice 4, in quanto vi saranno redditi da capitale (cedole e dividendi) e redditi diversi (plus/ minus da cessione titoli). (Istruzioni a quadro RW da 2014 e Circolari 27/2015 e 12/2016)

Per i redditi barrare colonna 18 codice 4, perché saranno sia redditi da capitale che redditi diversi, combinandosi tra loro le modalità di rilevazione relative ai conti correnti, alle partecipazioni, alle obbligazioni e ai Fondi. Ritengo utile approfondire l’argomento dei prelievi da conti correnti in valuta, che si può presentare nella rilevazione dei Dossier complessi

Nei conti in valuta , detenuti sia in Italia che all'estero, possono generare plus e minus (prelievi di valuta ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. c-ter) del Tuir, a condizione che nell'anno solare la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente detenuti (= se vi sono più conti si sommano le singole giacenze), calcolata secondo il cambio vigente al 1 gennaio di quell'anno, sia stata superiore a 51.646 euro per almeno sette giorni lavorativi . Se viene superato il limite anzidetto, genera plus/minus ogni prelievo da tutti i c c in valuta intrattenuti dal contribuente , anche da quelli che non hanno superato il limite di cui sopra e che vengono pertanto attratti all'imposizione. Calcolo della base imponibile : corrispettivo della cessione calcolato secondo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo (cambio del giorno dell'operazione, art. 9 comma 2 del T U I R) meno costo della valuta rappresentato dal cambio storico calcolato in base al criterio L.I.F.O. , costo che il contribuente ha l'onere di documentare, riferendosi alle movimentazioni del conto corrente ; è importante sottolineare che tutti gli addebiti e gli accrediti sul conto corrente vanno considerati, anche se relativi ad operazioni già tassate per altro motivo (es acquisti e vendite titoli che generano capital gain, o giroconti ad altri conti correnti). Ritengo vada presa a riferimento per il cambio la data movimento e non la data valuta. Se non è possibile documentare il cambio storico, ad es strati LIFO formati in anni precedenti per i quali sarebbe difficoltoso o antieconomico trovare il valore, si deve prendere il minore dei cambi mensili determinati con Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate per l'anno in cui è realizzata la plus/ minus . Ad esempio anno 2015 per il Dollaro USA il minore dei cambi mensili è il cambio del mese di Gennaio pari a 1,16213. (la norma è pro-fisco e va quindi preso il cambio maggiore in valore assoluto)

La possibilità offerta dalla Circolare 12/2016 di considerare il dossier nel suo complesso come un'unica attività, con Codice individuazione bene 20, evidenziando solo in un rigo separato le eventuali variazioni incrementative per nuovi apporti di capitale, ha aspetti positivi, come sopra accennato ma non è, a mio parere, una soluzione da impiegare sempre e comunque: è necessario infatti esaminare la composizione del dossier stesso, in quanto tale rappresentazione può portare a pagare IVAFE in misura superiore al dovuto se nel dossier vi sono consistenti importi di conti correnti bancari; inoltre non si coordina con la necessità che permane di indicare le plus/minus sulle singole attività ed i relativi redditi di capitale; di fatto nella Circolare stessa è detto che " Per consentire l'attività di controllo, permane, comunque, l'onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/E del 2013." Quindi, a mio avviso, è comunque opportuno (e direi necessario) utilizzare il prospetto dettagliato per Codice di individuazione del bene